

DEUGRO ITALIA S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Versione numero 1 emessa in data 23 gennaio 2019

Versione numero 2 approvata dal CdA in data 02 Febbraio 2022.



PARTE GENERALE	6
Il Decreto Legislativo n. 231/2001	7
Introduzione	7
Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente	9
I reati presupposto	10
Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	23
Adozione del Modello da parte di deugro Italia S.r.l. S.r.l.	25
Obiettivi perseguiti da Deugro Italia S.r.l. S.r.l. con l'adozione del Modello	25
Sistema di corporate governance di deugro Italia S.r.l.	27
Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società	27
Le Procedure del sistema di gestione integrato	29
Funzione del Modello	31
Il Modello di deugro Italia S.r.l.	31
Attività preparatoria del Modello	32
Approvazione del Modello e suo recepimento	32
L'aggiornamento del Modello	33
Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato	33
L'Organismo di Vigilanza	34
Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	34
Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV	36
Funzioni e poteri dell'OdV	36
Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari	38
Flussi informativi nei confronti dell'OdV	38
Modalità di funzionamento dell'OdV	40
Selezione, formazione e informativa	42
5.1. Selezione del personale	42
5.2. Formazione del personale	42
Diffusione dei contenuti del Modello	42
Informativa ai collaboratori esterni	42
Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	43
Principi generali	43
Sanzioni per i lavoratori dipendenti	44
Misure nei confronti degli Amministratori e responsabili di funzione	46
Misure nei confronti del Collegio Sindacale	46
Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	46
Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	47
Misure nei confronti dell'ODV in caso di illeciti disciplinari	47
Aree a rischio	48
PARTE SPECIALE	49
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	51
Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto anche i reati di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 c.p. che rilevano solo qualora il fatto leda interessi	

finanziari dell'Unione Europea e che potrebbero essere applicabili alla società solo in astratto nell'ipotesi di concorso con il soggetto qualificato:	55
Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto inoltre nel catalogo dei reati presupposto i seguenti reati, per cui, in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi è un rischio remoto di applicazione:	57
2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	58
2.1 Pubblica Amministrazione	58
Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.	58
A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:	58
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;	58
Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai	

suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.	59
In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".	59
2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio	59
3 Aree a rischio reato	60
4 Regole di comportamento	60
4.1 Principi generali	60
4.2 Principi procedurali specifici	61
4.3 Contratti con i collaboratori esterni	62
5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	62
B) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E I REATI TRANSNAZIONALI	64
1 I reati presupposto sui quali si fonda la responsabilità dell'Ente	64
a) <i>Delitti di criminalità organizzata</i>	64
b) <i>Reati Transnazionali</i>	67
2 Aree a rischio reato	68
3 Regole di comportamento	68
3.1 Principi generali	68
3.2 Principi procedurali specifici	71
4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	71
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:	71
C) FALSITA' IN MONETE, DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI	73
1 Falsità in monete, delitti di contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25-bis del Decreto)	73
2 Aree a rischio reato	74
3 Regole di comportamento	74
4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	75
D) REATI SOCIETARI	77
1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	77
2 Aree a rischio reato	81
3 Regole di comportamento	81
3.1 Principi generali	81
3.2 Principi procedurali specifici	83
4 Contratti con i collaboratori esterni	84
5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	85
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:	85
E) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	86
1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	86
2 Aree a rischio reato	87
3 Regole di comportamento	88

3.1	Principi generali	88
3.2	Principi procedurali specifici	89
4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	90
F)	REATI DI RICICLAGGIO	92
1	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	92
2	Aree a rischio reato	94
3	Regole di comportamento	94
3.1	<i>Principi generali</i>	94
3.2	<i>Principi procedurali specifici</i>	95
4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	97
1	Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	99
2	Aree a rischio reato	107
3	Regole di comportamento	108
3.1	Il sistema dei controlli e regole di comportamento	108
3.2	I contratti con gli appaltatori e fornitori	109
4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi	109
1	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	111
2	Aree a rischio reato	111
3	Regole di comportamento	112
4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	113
1	I reati tributari	115
2	Aree a rischio reato	118
3	Regole di comportamento	118
3.1	<i>Principi generali</i>	118
3.2	<i>Principi procedurali specifici</i>	120
1	I reati di contrabbando	124
2	Aree a rischio reato	130
3	Regole di comportamento	130
3.1	<i>Principi generali</i>	130
3.2	<i>Principi procedurali specifici</i>	132
4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	133

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (c.d. “reati presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’aveva già da tempo aderito¹.

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso **nell’interesse o a vantaggio dell’ente**: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati **nell’interesse esclusivo proprio o di terzi**.

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede e/o opera in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

- sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- sanzioni interdittive:
 1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
 2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);
 - pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
 - misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

I reati presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall'art. 31 L.18 Dicembre 2005 n. 262 che ha inserito il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi), di cui ai reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della

Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.); circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis, comma 1, c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1, c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2, c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);

- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

- h) **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..
- i) **Delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

l) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

m) Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);

n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personaligravi o gravissime (art. 590 c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

p) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), e precisamente:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis),
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

q) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, riguarda il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

r) Reati ambientali - art. 25-undecies del Decreto - recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. I nuovi reati presupposto sono:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 – sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (452 – octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n.

549/1993, art. 3).

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25-duodecies del Decreto, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 109/2012, e precisamente:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

t) Razzismo e xenofobia - art. 25-terdecies del Decreto introdotto dall'art.5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n.167 (Legge Europea 2017):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

u) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25-quaterdecies del Decreto introdotto dalla Legge n. 39/2019:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

v) Reati tributari - art. 25-quinquiesdecies del Decreto introdotto dalla Legge n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

w) Reati di contrabbando - art. 25-sexiesdecies del Decreto introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);

- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

x) Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:*

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla società.

Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di

un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché, secondo l'opinione prevalente, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il "Modello") a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6, al comma 2-bis, prevede che i modelli debbano prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

Adozione del Modello da parte di deugro Italia S.r.l. S.r.l.

Obiettivi perseguiti da Deugro Italia S.r.l.S.r.l. con l'adozione del Modello

deugro Italia S.r.l. S.r.l. (di seguito anche "Deugro" o la "Società") è una società con sede in Via Cassanese 224, Segrate (MI), controllata interamente dal socio unico Dehoco AG, società con sede in Svizzera, Huobstrasse 3 appartenente al gruppo deugro.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- a) spedizione, trasporto per terra, per aria, per acqua ivi compresi i fluviali, lagunari e ausiliari sia nell'ambito nazionale che internazionale con mezzi propri o di terzi
- b) effettuazione di servizi di collegamento fra l'Italia e qualunque altro stato per tramite di personale viaggiante proprio o di terzi e o di società svolgenti attività di trasporti e spedizioni

- c) raccomandatario nell'ambito di trasporti nazionali e internazionali
- d) esecuzione di mandati di compravendita di beni o servizi direttamente o indirettamente con l'attività di trasporti
- e) incasso e pagamenti connessi direttamente o indirettamente all'attività di trasporti
- f) commercio e nolo di containers ed altre attrezzature e/o mezzi ausiliari ai trasporti
- g) esecuzione di pratiche amministrative e fiscali in relazione alle precedenti attività
- h) assunzione e concessione agenzie di viaggio e turismo, uffici e/o agenzie doganali ivi incluso lo svolgimento di operazioni di espediting, ispezioni, controlli di qualità e collaudo, di distribuzione e di assistenza tecnica, amministrativa e fiscale connesse con l'attività
- i) autotrasporto di merci per conto terzi

In relazione a tale oggetto la società potrà esercitare tutte quelle altre attività mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e non nei confronti del pubblico, l'acquisto, il possesso e la vendita di partecipazione, senza fine di collocamento in altre società nazionali e straniere operanti nello stesso settore o in settori connessi anche in fare di costituzione Deugro Italia S.r.l.– sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l'“Organismo” o l'“OdV”) monocratico l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sistema di corporate governance di deugro Italia S.r.l.

Il modello di *corporate governance* di deugro Italia S.r.l. è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è strutturato come segue.

- Per quanto concerne l'Assemblea dei Soci:
è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservata dalla legge o dallo statuto
- Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione:
 - spettano all'organo amministrativo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuna per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali escluso quelli che la legge o lo statuto riserva all'Assemblea
 - la legale rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati nei limiti della delega
 - il consigliere ed amministratore delegato riveste altresì la funzione di Managing Director ("MD") e un secondo consigliere.
- Per quanto riguarda il Collegio Sindacale:
 - è composto da un sindaco unico che svolge il controllo legale e contabile

Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società

La politica della Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società stessa. Pertanto, la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate

implicanti effettive necessità di rappresentanza e con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa stabilite da provvedimenti interni all'azienda.

Per deleghe societarie si intendono normalmente due concetti distinti:

1. Deleghe agli amministratori

Il CdA può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

2. Deleghe funzionali interne alla Società

Le deleghe funzionali costituiscono articolazioni di poteri interni alla società, nate soprattutto nella dottrina aziendalistica e riprese dalla giurisprudenza soprattutto penalistica (cfr. D.Lgs. 81/2008 e norme sull'ambiente). Con le deleghe funzionali, i poteri organizzativi interni vengono distribuiti dal CdA e/o dall'Amministratore/i Delegato/i all'alta dirigenza e in tutta la struttura aziendale. Le deleghe funzionali non comportano alcuna "spendita del nome della società".

3. Procure

Quando il compimento di un atto comporta una "spendita del nome" della società (ossia l'atto si riverbera sull'esterno), il potere relativo, se non è in capo ad un amministratore, deve essere conferito con procura. La procura è dunque lo strumento in base al quale i poteri di compiere atti verso l'esterno sono conferiti a dipendenti o a terzi, non amministratori. Perché i poteri conferiti siano opponibili ai terzi, la procura deve essere "notarile" e va depositata presso la Camera di Commercio, in mancanza, la società non può opporre al terzo alcuna limitazione dei poteri: il procuratore può in tal caso impegnare la società senza limiti.

Tutto ciò premesso, in termini generali, il sistema delle deleghe funzionali e delle procure adottato dalla Società assicura che:

- l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
- al processo decisionale partecipino i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti, coerenti tra loro e conosciuti all'interno della organizzazione societaria;
- la Società sia validamente impegnata nei confronti di terzi (es. clienti, fornitori, banche, amministrazioni pubbliche, ecc...) da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate verso l'esterno, ove siano specificamente indicati i relativi poteri;
- sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti (anche dei non dipendenti) cui sia stato conferito il potere di impegnare la Società verso i terzi. In particolare, una volta l'anno si procede con il verificare la corrispondenza tra i poteri formali e quelli sostanziali attribuiti.

I rappresentanti legali della società sono il Presidente ed i consiglieri delegati così come previsto dallo statuto; essi hanno poteri simili anche se con limiti operativi diversificati a seconda della entità degli importi; in alcuni casi specificamente indicati l'esercizio di alcuni poteri può avvenire solo a mezzo di firma congiunta.

Le funzioni aziendali interessate, eventualmente con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, verificano periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

Le Procedure del sistema di gestione integrato

A supporto del proprio sistema di controllo interno, la Società ha adottato un sistema di gestione integrato ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 raccolto nel Corporate QHSES Manual. Inoltre, è stato adottato un sistema di gestione ISO 37001:2006 (Anticorruzione) di Gruppo. Le procedure dei sistemi di gestione costituiscono parte integrante del presente modello.

A titolo meramente esemplificativo, tra le procedure richiamate rientrano:

- 1. QHSES POLICY Quality, Health, Safety, Environmental and Security Affairs**
- 2. ALCOHOL & DRUG POLICY**
- 3. NO SMOKING POLICY**
- 4. MOBILE PHONE POLICY**
- 5. General Information technology (IT) Policy**

6. **SYSTEM PROCEDURE Anti-corruption Compliance Policy**
7. **POLICY deugro Ethics & Compliance Policy Statement**
8. **CONFIDENTIAL Policy**
9. **POLICY Gift & Hospitality Policy**
10. **CHARITABLE CONTRIBUTIONS**
11. **SYSTEM PROCEDURE Code of Ethics and Compliance – deugro**
12. **COMPLIANCE RISK EVALUATION THIRD PARTIES**
13. **COMPLIANCE RISK EVALUATION DEUGRO'S STAFF MEMBERS**
14. **AUTHORIZATION FOR RELEASE OF OFFERS**
15. **STANDARD OPERATING PROCEDURE General Accounting**
16. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Monthly Cash Management**
17. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Bellin**
18. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Address administration**
19. **BCM ADDRESS ORDER**
20. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Year End Closing (Accounting)**
21. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Confirmation Process**
22. **STANDARD OPERATING PROCEDURE Consolidation**
23. **Scheda qualifica fornitore**
24. **QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS – deugro Compliance (Due Diligence Questionnaire)**
25. **CHECKING INCOMING INVOICES**
26. **CHECKING OF OUTCOMING INVOICES**
27. **EXPORT SHIPMENT**
28. **IMPORT SHIPMENT**

Di rilevante importanza per il sistema di *governance* della Società, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il **Codice Etico di Gruppo (SYSTEM PROCEDURE Code of Ethics and Compliance – deugro)**

adottato dalla Società, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Funzione del Modello

Il Modello di deugro Italia S.r.l.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di deugro nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda così come previsto al capitolo 5;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da deugro in quanto contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la “mappa delle aree di attività a rischio” dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Attività preparatoria del Modello

Per la predisposizione del Modello si è proceduto, come suggerito dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, attraverso la mappatura specifica delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio della Società in relazione ai reati di cui alla normativa in esame.

Tale attività, svolta mediante l'analisi della documentazione aziendale già predisposta dalla Società, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un determinato lasso di tempo:

1. la prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza della Società e delle aree di rischio. L'attività di analisi è stata effettuata da uno Studio legale esterno all'azienda;
2. la seconda fase si è concretizzata attraverso un'audizione, sempre svolta da un legale esterno, di tutti i direttori e responsabili di funzione, per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora considerate;
3. all'esito della terza fase, lo Studio legale esterno ha effettuato una "*gap analysis*", ovvero ha individuato i sistemi di controllo già esistenti nella Società a presidio delle aree considerate a rischio reato e li ha confrontati con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente elaborazione del Modello.

Approvazione del Modello e suo recepimento

E' stato demandato al Consiglio di Amministrazione di deugro Italia S.r.l., sulla base anche di criteri e direttive emanati in tal senso, di provvedere mediante apposita delibera all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Nell'adottare il Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

E', inoltre, rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere. A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

L'aggiornamento del Modello

E' rimesso alla Società di aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Deugro Italia S.r.l., anche su proposta dell'OdV, di integrare il presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, integrando i reati presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.

Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *risk assessment* astrattamente ipotizzabili in capo alla Società. Si sottolinea inoltre che l'introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come segue:

- Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B" relativa ai delitti di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e i reati transnazionali;
- Parte Speciale "C" relativa alla falsità in monete, a delitti di contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Parte Speciale "D" relativa ai reati societari;
- Parte Speciale "E" relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "F" relativa ai reati di riciclaggio;
- Parte Speciale "G" relativa ai reati ambientali;
- Parte Speciale "H" relativa ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale "I" relativa ai reati tributari;
- Parte Speciale "L" relativa ai reati in materia di contrabbando.

L'Organismo di Vigilanza

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia affidato ad un organismo dell'ente – è stato individuato, nell'ambito di deugro, un Organismo di Vigilanza monocratico costituito da un professionista esterno.

L'OdV deve presentare i seguenti requisiti:

1. Autonomia: deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
2. Indipendenza rispetto alla Società: deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato

in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;

3. Professionalità: deve essere professionalmente capace ed affidabile e deve disporre delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;
4. Continuità di azione: deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;

Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: è ritenuta causa di decadenza e/o ineleggibilità dell'OdV il verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
- di situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un membro dell'OdV per reati sanzionati dal d. lgs. 231/2001;
- della sentenza di condanna (o patteggiamento) - anche non definitiva - per aver commesso uno dei reati sanzionati dal d. lgs. 231/2001 o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, della decadenza/sospensione dalla titolarità di cariche pubbliche o di uffici direttivi di persone giuridiche.

Tuttavia, qualora l'OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

Il Consiglio di Amministrazione di deugro Italia S.r.l. nomina i membri effettivi e supplenti che restano in carica per tre anni.

E' facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che svolgano professionalmente attività di audit e certificazione.

E' altresì facoltà dell'Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qual volta se ne ravvisi la assoluta e urgente necessità, ovvero – negli stessi casi - su richiesta di altri organi sociali quali il Sindaco Unico o il CdA con tempestivo avviso da comunicazione a tutti i membri.

Alle riunioni dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva e senza diritto di voto, altri soggetti (responsabili di funzioni aziendali, consulenti esterni, amministratori, direttori, dirigenti, il Sindaco Unico, società di revisione, etc.) qualora necessario, utile e rilevante in relazione all'ordine del giorno della relativa riunione e qualora espressamente invitati dall'OdV.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi previsti da specifica norme) in un apposito archivio (cartaceo o informatico) il cui accesso è consentito solo all'OdV.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di Deugro Italia S.r.l. è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.5) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse (v. successivo paragrafo 4.5) o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti, alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo a proporre, in caso contrario, la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari

L'OdV di deugro Italia S.r.l. è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da vincoli di subordinazione gerarchica.

Ha tuttavia come referenti aziendali, su base continuativa, il Presidente e l'Amministratore delegato e, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale.

L'OdV della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai suddetti organi - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione riepilogativa scritta sulle attività svolte e sull'attuazione del Modello.

L'OdV è dotato di appropriata autonomia di spesa, essendo previsto un budget pari ad euro 5.000. Le eventuali spese straordinarie saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV di deugro Italia S.r.l. deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti destinatari del Modello in merito a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello stesso. In particolare, devono segnalare le notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Modello.

In ogni caso, devono essere comunicate all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di

ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società e/o suoi esponenti aziendali e/o dipendenti;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per condotte penalmente rilevanti;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche Autorità e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza sul lavoro.

b) Le informazioni attinenti i compiti dell'OdV e che possono assumere rilevanza per l'espletamento delle sue funzioni, quali, ad esempio:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi della Società;
- i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio della Società;
- il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa e la situazione patrimoniale;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale o la Società di Revisione relative a criticità emerse, anche se risolte.

I soggetti che intendono effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente modello e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte devono avere a disposizione un canale idoneo a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis.

A tale scopo qualsiasi destinatario del Modello potrà utilizzare il canale di Gruppo SpeakUp (<https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/a7259a90-dc22-eb11-a976-000d3ab9f296>),

coordinato con l'Organismo di Vigilanza. Tutte le segnalazioni devono essere conservate presso l'ufficio dell'OdV il quale dovrà comunque vigilare che non si verifichino atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le comunicazioni ordinarie relative ai flussi informativi possono invece essere trasmesse alla casella e-mail dell'OdV.

Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività aziendali e delle informazioni in suo possesso.

Il programma viene approvato dall'OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno essere affidate sia all'OdV, sia affidate, dall'OdV, a consulenti esterni. Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l'attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:

- le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
- il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell'audit;
- il richiamo ai documenti di controllo;
- le eventuali raccomandazioni;
- ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell'attività sottoposta a verifica.

In occasione della successiva riunione dell'OdV verranno esaminate le risultanze delle attività. L'OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni, ovvero richiedere all'organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.

Le raccomandazioni dell'OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione verificarne la efficace applicazione.

L'OdV solleciterà riunioni periodiche con il Sindaco Unico per la condivisione delle strategie di controllo e prenderà visione dei verbali di verifica del Sindaco Unico e a questo invierà le proprie risultanze.

In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendale rientranti nella competenza dell'OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all'OdV con data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti e le relative risultanze.

Selezione, formazione e informativa

5.1. Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale è un'attività fondamentale ai fini di una completa ed efficace attuazione del Modello. Pertanto l'OdV, in collaborazione con l'MD o altro soggetto da lui incaricato, provvede a redigere e a realizzare piani di formazione che prevedano anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione del personale all'interno della Società o della pertinenza delle rispettive attività ad una delle aree a rischio indicate nel Modello.

Diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato tramite e-mail a tutti i dipendenti ai quali è fatto obbligo di rispettare il documento.

Lo stesso vale per ogni dipendente neo assunto.

Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti del Modello medesimo.

Informativa ai collaboratori esterni

Potranno essere forniti ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art. 7 comma 1, Legge 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”), sarà affisso sulla bacheca aziendale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d'impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'irrogazione delle sanzioni nei confronti di quadri, impiegati, operai e dirigenti sono di competenza dell'MD e/o del Presidente del CDA.

Le sanzioni previste nella presente sezione si applicano anche ai casi di violazione delle disposizioni a tutela del segnalante (*“whistleblower”*) o nei confronti di chi ponga effettui con dolo o colpa grave segnalazioni rivelatesi successivamente infondate.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direttore Generale.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di riferimento.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio sopra indicato. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede che:

- a. incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123 del CCNL COMMERCIO) O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per un massimo di giorni 10), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- b. incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "delitti a termini di legge" o "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

- dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante, ex art. 6, comma 2-bis;
- dar luogo, con dolo o colpa grave, a segnalazioni che si rivelano infondate;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Misure nei confronti degli Amministratori e responsabili di funzione

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori e dei responsabili delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (a.e. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc...).

Misure nei confronti del Collegio Sindacale

Con riguardo al Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall'OdV e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole ("231"), la risoluzione del rapporto contrattuale.

La Direzione amministrativa cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni degli obblighi di informazione o in caso di mancata risposta alle richieste di informazioni promosse dall'OdV, l'OdV stesso prontamente informerà il Consiglio di Amministrazione, che potrà prendere le sanzioni più opportune.

Misure nei confronti dell'ODV in caso di illeciti disciplinari

In caso di illeciti disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto l'OdV o revocarlo, a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì all'OdV che ricade in tali categorie.

Aree a rischio

Si rimanda alla Parte Speciale l'individuazione e l'elencazione delle aree ritenute a rischio.

PARTE SPECIALE

Funzione della Parte Speciale

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di deugro, che non partecipa a gare pubbliche o chiede finanziamenti, tali contatti/rapporti riguardano solo le ipotesi di attività ispettive/verifiche periodiche e non periodiche e casuali (Agenzia delle Dogane ASL, Vigili del Fuoco, GDF).

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebita mente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio con seguito."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.”

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

**Pene per il corruttore
(art. 321 c.p.)**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p. fino a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p. da 200 a 600 quote; in caso di reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 2) e 319-quater c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

**Istigazione alla corruzione
(art. 322 c.p.)**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo."

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 600 quote (commi 2 e 4); in caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
(art. 322-bis c.p.)**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio."*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: stesse sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321 332.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: stesse sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321 332.

Traffico di influenze illecite

(art. 346-bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto anche i reati di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 c.p. che rilevano solo qualora il fatto leda interessi finanziari dell'Unione Europea e che potrebbero essere applicabili alla società solo in astratto nell'ipotesi di concorso con il soggetto qualificato:

Peculato

(art. 314, 1° comma, c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Peculato mediante profitto dell'errore altrui
(art. 316 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Abuso d'ufficio
(art. 323 c.p.)**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o delle Comunità europee
(art. 640, comma 2, n.1 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto inoltre nel catalogo dei reati presupposto i seguenti reati, per cui, in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi è un rischio remoto di applicazione:

**Frode nelle pubbliche forniture
(art. 356 c.p.)**

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.”

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
(art. 2, L. 898/1986)**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. “Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

2.1 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);

- ATS;
- Vigili del Fuoco;
- Enti e Monopoli di Stato.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

3 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che deugro Italia S.r.l. ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle verifiche casuali ed i controlli da parte della Autorità di Vigilanza (ispezioni ATS, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, GDF).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

4 Regole di comportamento

4.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra `costituiscono di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA e degli Organi Ispettivi a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA/Organi Ispettivi, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
3. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate, così come previsto espressamente dal Codice Etico e dalla "POLICY – Gifts & Hospitality Policy"; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici nazionali ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la

discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda (cfr. "SYSTEM PROCEDURE Anti-corruption Compliance Policy");

4. comunicare alla PA/Organi Ispettivi dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
5. violare i sistemi informativi della PA/Organi Ispettivi al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società;
6. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica anche utilizzando la "scheda qualifica venditore" ed il "QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS".

4.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, è necessario seguire le seguenti procedure funzionali a:

- individuare due referenti della società incaricati a rappresentare la società nel corso delle attività ispettive
- far partecipare almeno due soggetti alla gestione dei rapporti con gli incaricati degli organi ispettivi
- redigere verbali interni a cui allegare quelli concernenti alle attività ispettive di cui sopra
- conservare tutta la documentazione e la corrispondenza concernente le attività ispettive di cui sopra
- qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta
- richiedere ai fornitori italiani e stranieri (cfr. "Scheda Fornitori" e "QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS"):
 - o la dichiarazione di non avere riportato condanne penali
 - o la dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e ciò con esplicito riferimento ai reati previsti espressamente dall'art. 80, "codice appalti", dal D.Lgs. 231/2001 ed alle condotte di reato rilevanti ai fini dell'attività svolta (quali ad esempio reati tributari o fallimentari)
 - o una dichiarazione di conoscenza del codice etico, policy anti-corruzione e di impegno a rispettarlo

- disporre i pagamenti ai fornitori seguendo le procedure previste con particolare riferimento al sistema del doppio controllo tra “operativo” e “ufficio contabilità” (cfr. “STANDARD OPERATING PROCEDURE – General Accounting”).

4.3 Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni, inclusi agenti, fornitori ed appaltatori, che hanno rapporti con le PA devono contenere una clausola con cui essi si impegnano a rispettare le norme anticorruzione e i principi comportamentali dettati dal Modello e dal Codice Etico. Devono essere, altresì, previste apposite sanzioni volte a disciplinare le conseguenze di eventuali violazioni da parte degli stessi.

5 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l’attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso.

Inoltre, i Responsabili delle Funzioni devono comunicare all'OdV per quanto di competenza e con periodicità definita:

- comunicare se si siano o meno verificate visite e controlli ispettivi
- segnalare ogni criticità o anomalia sorta nel corso delle attività ispettive
- segnalare eventuali anomalie rilevate nei flussi finanziari

B) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E I REATI TRANSNAZIONALI

1 I reati presupposto sui quali si fonda la responsabilità dell'Ente

La presente Sezione prende in considerazione tre distinte categorie di reato presupposto, ovvero:

- a) i "delitti di criminalità organizzata" di cui l'art. 24 ter del Decreto;
- b) i reati di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità" di cui all'art. 25 decies del Decreto; e
- c) i reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto le fattispecie di reato trattate possono rientrare nella stessa indole.

a) Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro o otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 300 a 800 quote, da 400 a 1.000 quote (VI comma).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis, c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a ventisei anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato A al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni."

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

b)

Reati Transnazionali

Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge n. 146, si considera reato transnazionale:

"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Fermo restando le fattispecie di reato già sopra esaminate nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, l'ulteriore reato che - sulla base dell'attività svolta dalla Società - potrebbe essere astrattamente commesso da Deugro Italia S.r.l. è quello di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 del c.p.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La durata delle predette sanzioni non può essere inferiore ad un anno.

Si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare tale reato.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che deugro Italia S.r.l. ha individuato nell'ambito di queste categorie di reati disciplinati dal Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a) selezione del personale;
- b) transazioni finanziarie;
- c) rapporti con fornitori e controparti contrattuali;
- d) gestione della fiscalità corrente;
- e) compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- f) appalti e contratti di servizi;
- g) rapporti infragruppo;
- h) ogni rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

3.1. Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, al fine di prevenire i reati di "criminalità organizzata" e quelli "transnazionali" la Società dovrà:

- a) ove possibile, preferire come *partner* commerciali e controparti contrattuali soggetti che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- b) svolgere verifiche preventive sui partner commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso così come anche previsto dalla "Scheda Fornitori" e "QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS";

- c) richiedere alle controparti contrattuali, anche estere, l'adesione ai principi di corretta gestione derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e la sottoscrizione di apposita "clausola 231", da inserire nei contratti stipulati (risoluzione del rapporto in caso di violazione del Modello), così come previsto per gli accordi di sponsorizzazione dalla procedura sulle liberalità;
- d) adottare specifiche cautele nell'attività di *recruiting* (selezione e assunzione del personale) verificando eventuali conflitti di interesse e chiedendo l'autodichiarazione
- e) osservare la massima trasparenza nei processi relativi alle "spese generali" attenendosi alle procedure aziendali in materia.

In particolare, nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali ("Scheda Fornitori" e "QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS") volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, ferma restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- a) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- b) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Poiché il Decreto si applica anche ai reati tributari, se sono il fine dell'associazione per delinquere (cfr. Corte di Cassazione, terza penale, sentenza n. 24841 del 6.6.2013), nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- b) non utilizzino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- c) custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze – hanno i seguenti obblighi:

- a) non indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- b) non indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es.: costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- c) non indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- d) non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, inoltre, si impegna, per quanto possibile, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- a) controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- b) verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- c) verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

In relazione al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità” di cui all'art. 25-decies, nei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, la Società dovrà:

- a) identificare una funzione aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità dovrà riferire la circostanza;
- b) segnalare immediatamente all'OdV il coinvolgimento del soggetto nel procedimento;
- c) coinvolgere immediatamente un legale di fiducia della Società;

- d) garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti e della Società con le Autorità.

3.2. Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, è necessario seguire le seguenti procedure funzionali a:

- richiedere ai fornitori italiani e stranieri (cfr. “Scheda Fornitori” e “QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS”):
 - o la dichiarazione di non avere riportato condanne penali
 - o la dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e ciò con esplicito riferimento ai reati previsti espressamente dall’art. 80, “codice appalti”, dal D.Lgs. 231/2001 ed alle condotte di reato rilevanti ai fini della attività svolta (quali ad esempio reati tributari o fallimentari)
 - o una dichiarazione di conoscenza del codice etico, policy anti-corruzione e di impegno a rispettarlo
- disporre i pagamenti ai fornitori seguendo le procedure previste con particolare riferimento al sistema del doppio controllo tra “operativo” e “ufficio contabilità” (cfr. “STANDARD OPERATING PROCEDURE – General Accounting”);

4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza delle relative procure, verifica dei limiti di spesa, verifica in ordine ai *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;

- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

C) FALSITA' IN MONETE, DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

1 Falsità in monete, delitti di contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25-bis del Decreto)

I reati oggetto di questa Parte Speciale che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa della Società ex art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

(art. 457 c.p.)

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 200 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

(art. 473 c.p.)

"[I] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000."

"[II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati."

"[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore ad un anno.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotto con segni falsi

(art. 474 c.p.)

"[I] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

"[II] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

"[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività, b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore ad un anno.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che deugro Italia S.r.l. ha individuato nell'ambito di queste categorie di reati disciplinati dal Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a) gestione dei rimborsi spese di ogni singola filiale;
- b) definizione delle modalità e dei mezzi di pagamento;
- c) trasporto di prodotti coperti da titoli di proprietà intellettuale

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

3 Regole di comportamento

Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo 1, i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle relative attività e funzioni, devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dal presente Modello, dal Codice Etico, le procedure, nonché le norme di legge applicabili.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-bis del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati in esame.

La presente Parte Speciale, pertanto, prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari del Modello, di:

- a) rispettare la procedura aziendale connessa all'effettuazione dei rimborsi spese e dei pagamenti se non nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nelle procedure stesse
- b) monitorare che società terze non utilizzino marchi affini a quelli di deugro Italia S
- c) verificare, per quanto possibile, la congruità e la correttezza della documentazione di trasporto rispetto ai prodotti oggetto della commessa

Inoltre, è severamente vietato:

- a) introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- b) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre l'acquirente a scambiargli con altri noti, creando una possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto;
- c) eseguire incassi anche in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa e dalle procedure

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati qui in esame. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte speciale

- c) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso

A tal fine all'OdV viene garantito da deugro Italia S.r.l. accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- segnalazioni delle eventuali anomalie rilevate in ordine alla gestione dei rimborsi spese;
- un elenco degli eventuali contenziosi in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale.

D) REATI SOCIETARI

1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Falso in prospetto (art. 173-bis, TUF)

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.)**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
(art. 2629-bis c.c.)**

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati ni o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi

previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o di enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altro utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote (nei casi previsti dal terzo comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di

fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote (nei casi previsti dal terzo comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendole comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

SANZIONI INTERDITTIVE EX D.LGS. 231/01: NON PREVISTE.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che deugro Italia S.r.l. ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative alle attività di:

- a. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- b. valutazione delle voci da inserire nei bilanci;
- c. gestione delle operazioni societarie;
- d. gestione dei rapporti con la società di revisione, il sindaco unico e gli altri organi societari;
- e. predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- f. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- g. gestione del recupero crediti e delle carte di credito aziendali;
- h. gestione del rapporto con gli enti certificatori;
- i. rapporti commerciali
- j. procedura di assunzione e selezione del personale;

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge (cfr. "STANDARD OPERATING PROCEDURE General Accounting, Monthly Cash Management");
- c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- e. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- g. vietare, nei rapporti commerciali con i terzi (si vedano “SYSTEM PROCEDURE Anti-Corruption Compliance Policy”, “POLICY Gifts & Hospitality Policy”):
- pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
 - di offrire o ricevere regali, doni, omaggi o altre utilità a vario titolo se non in conformità a quanto previsto dal codice etico;
 - effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una Società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
 - nei rapporti con Società terze (clienti o fornitori) sostenere spese di rappresentanza ingiustificate

3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la funzione *Accounting And Administration* deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la funzione *Accounting And Administration* deve fornire alla casa madre in conformità alla procedura di Netting (cfr. “STANDARD OPERATING PROCEDURE Bellin”)

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema (cfr. STANDARD OPERATING PROCEDURE – Address administration, Year End Closing (Accounting), Confirmation Process, Consolidation, Aging Report);
 - prevedano la trasmissione dei bilanci agli amministratori della Società, al fine di permettere loro la formulazione di eventuali osservazioni;
 - prevedano l'invio con periodicità da stabilire di report da parte del GM all'MD e dall'MD al Regional Vice President;
 - prevedano l'invio al Sindaco Unico con periodicità da stabilire delle informazioni necessarie e prodromiche ai controlli trimestrali;
 - disporre i pagamenti ai fornitori seguendo le procedure previste con particolare riferimento al sistema del doppio controllo tra “operativo” e “ufficio contabilità” ed al divieto di pagamento senza fatture a supporto ed approvate dal relativo responsabile (cfr. “STANDARD OPERATING PROCEDURE – General Accounting”);
 - procedere alla gestione dei clienti, dei partner commerciali e dei pagamenti seguendo le procedure relative (cfr. “STANDARD OPERATING PROCEDURE – General Accounting”).
- Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:
- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire ed i criteri adottati per l'elaborazione dei dati;
 - la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.

4 Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a) verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b) monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- un elenco delle variazioni dei criteri contabili utilizzati;
- un elenco delle anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci;
- un elenco di eventuali pagamenti anomali o apparentemente non congrui
- eventuali liberalità o spese non giustificate sostenute a favore di Enti privati

E) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590, c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

2 Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche “DVR”).

Le aree ove sono stati individuati rischi in materia di sicurezza sul lavoro sono da individuarsi come segue:

- all'interno dell'ufficio di Segrate in cui non si verifica attività produttiva con la conseguenza che il rischio principale per i lavoratori lì presenti è costituito dal «rischio da videoterminale»
- nell'ambito della gestione degli appalti in cui la società riveste per la maggior parte il ruolo di committente piuttosto che di ditta appaltatrice

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del RSPP identifichi e applichi in modo corretto gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del RSPP identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - del DVR;
 - dei contratti di appalto;
 - della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);
- d) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, fissi gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elabori dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- e) che il RSPP sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;

- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) che l'OdV attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del RSPP attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) che i preposti siano formalmente incaricati e specificatamente formati ed informati in ordine agli obblighi su di loro gravanti;

3.2 Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue.

- predisporre periodici aggiornamenti, anche con l'ausilio dell'RSPP, della documentazione relativa agli obblighi di legge ex art. 26, T.U. 81/08
- predisporre affinché i corsi di formazione siano seguiti da una fase di verifica sull'avvenuto apprendimento
- predisporre delle apposite schede che potranno essere utilizzate dai dipendenti per segnalare criticità, anomalie o possibili miglioramenti;

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della Società.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco almeno semestrale delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico della Società;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- dati relativi ad infortuni (da parte del RSPP)
- casi registrati di procedure dimostrate inefficaci;
- livello di preparazione alle emergenze;
- valutazioni delle conseguenze di possibili evoluzioni normative o tecnologiche.

F) REATI DI RICICLAGGIO

1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL REATO, CHI, AL FINE DI PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN PROFITTO, ACQUISTA, RICEVE OD OCCULTA DENARO O COSE PROVENIENTI DA UN QUALSIASI DELITTO, O COMUNQUE SI INTROMETTE NEL FARLE ACQUISTARE, RICEVERE OD OCCULTARE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE AD OTTO ANNI E CON LA MULTA DA EURO 516 A EURO 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

LA PENA È DELLA RECLUSIONE SINO A SEI ANNI E DELLA MULTA SINO A EURO 516, SE IL FATTO È DI PARTICOLARE TENUITÀ.

LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE QUANDO L'AUTORE DEL DELITTO DA CUI IL DENARO O LE COSE PROVENGONO NON È IMPUTABILE O NON È PUNIBILE OVVERO QUANDO MANCHI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ RIFERITA A TALE DELITTO".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1 000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi a due anni.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che deugro Italia S.r.l. ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a. gestione dei rapporti con i fornitori e clienti;
- b. gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- c. definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- d. gestione del marketing e del commerciale;
- e. gestione degli investimenti (quali, ad esempio, acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria)

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 2.5 del presente Modello.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema

di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici – quali, ad esempio, clienti o fornitori) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
3. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
4. verificare il luogo di pagamento sulla falsa riga di quanto previsto dal D. Lgs.231/07 con particolare riferimenti ai clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (quali Isole di Cook, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Filippine e Nauru)
5. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
6. avere contatti con individui inseriti nelle *black list* antiterrorismo consultabili sul relativo sito.
7. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti.

3.2 *Principi procedurali specifici*

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

- a) richiedere ai fornitori italiani e stranieri (cfr. "Scheda Fornitori" e "QUESTIONNAIRE FOR AGENTS AND VENDORS"):
 - la dichiarazione di non avere riportato condanne penali
 - la dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e ciò con esplicito riferimento ai reati previsti espressamente dall'art. 80, "codice appalti", dal D.Lgs. 231/2001 ed alle condotte di reato rilevanti ai fini della attività svolta (quali ad esempio reati tributari o fallimentari)
 - una dichiarazione di conoscenza del codice etico, policy anti-corruzione e di impegno a rispettarlo
- b) disporre i pagamenti ai fornitori seguendo le procedure previste con particolare riferimento al sistema del doppio controllo tra "operativo" e "ufficio contabilità" (cfr. "STANDARD OPERATING PROCEDURE – General Accounting");
- c) non accettare incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- d) la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della Controparte Contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- e) inoltre, è opportuno che i contratti stipulati con i fornitori "rilevanti" prevedano una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei contenuti del Modello dalla stessa adottato e si impegnino a rispettarli pena, per le violazioni più gravi, la risoluzione del contratto;
- f) nel caso di elargizioni di denaro ad individui, società od organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro. Inoltre deve essere redatto un piano di investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano;
- g) la Società verifica *ex ante* che i soggetti con cui intrattiene rapporti contrattuali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle *black list* antiterrorismo disponibile sul sito GAFI;
- h) la cassa deve essere limitata nei numeri e usata solamente per specifici servizi nel rispetto della *Procedura di Controllo Interno: Sicurezza Conto e Contanti*

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso;
- d. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- e. verificare periodicamente il corretto utilizzo della cassa secondo le procedure previste

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e servizi;
- elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI.

- rispettare la procedura aziendale connessa all'effettuazione dei rimborsi spese e dei pagamenti se non nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nelle procedure stesse

G) REATI AMBIENTALI

1 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene che in astratto la Società possa commettere:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le predette sanzioni si applicano per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Delitti colposi contro l'ambiente
(art. 452-quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Circostanze aggravanti

(art. 452 octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui [all'articolo 416](#) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo [articolo 416](#) sono aumentate.

Quando l'associazione di cui [all'articolo 416-bis](#) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo [articolo 416-bis](#) sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 300 a 1000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

(L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1"

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 50.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, e spone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 30.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e

successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato".

Art. 3-bis

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".

Art. 6

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa

verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le

istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

(art. 256 D.Lgs. 152/2006)

"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

"Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2".

"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

"Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro".

"I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234".

"Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b) dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila e euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

“Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale”.

“L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

“I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettantatré euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per le gge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Si segnala che il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. SISTRI) sarà operativo dal 1 ottobre 2013 per i gestori di rifiuti pericolosi; per i produttori di rifiuti pericolosi il SISTRI partirà invece dal 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

"Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

(art.452-quaterdecies c.p.)

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".

"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

"Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33".

"Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

"E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato".

"Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 300 quote e non superiore a 500 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 400 quote e non superiore a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dell'art. 260 D.Lgs 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

"I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro".

"I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento con segue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma".

"Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta".

"Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettantatré euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento".

"Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila".

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".

"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".

"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

"Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta".

"Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo".

"Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 8, secondo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati ambientali, che deugro Italia S.r.l. ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a) gestione dello smaltimento dei rifiuti;
- b) selezione dei fornitori/imprese appaltatrici;

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

3.1 Il sistema dei controlli e regole di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-undecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, l'espresso divieto di:

- 1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;
- 2) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame.

Inoltre, ove applicabile, la Società si impegna a garantire che:

- 1) la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- 2) la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di

ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);

- 3) siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente);
- 4) siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- 5) sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;
- 6) tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede della Società.

3.2 I contratti con gli appaltatori e fornitori

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della

collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito da deugro Italia S.r.l. accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto ex art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei delitti in questione che deugro Italia S.r.l. ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a) assunzione del personale;
- b) gestione del personale;
- c) selezione dei fornitori e delle imprese appaltatrici.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e del presente Modello, il Codice Etico, nonché le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento della Società fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- b) ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- c) occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- d) sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi:

- deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere;

La procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;

- deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi di selezione;
- i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il direttore responsabile di riferimento;
- i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti di parentela con personale della Pubblica Amministrazione;
- eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;

- c. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

I) REATI TRIBUTARI

1 I reati tributari

I reati tributari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-quinquiesdecies del D. lgs n. 231/2001 sono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di trattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

(art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di trattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

(art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 400 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I successivi reati rilevano se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Dichiarazione infedele

(art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 300 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Omessa dichiarazione

(art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 400 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Indebita compensazione

(art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 400 quote, aumentate fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei delitti in questione che deugro Italia S.r.l. ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a) selezione fornitori, consulenti e terze parti e gestione approvvigionamenti;
- b) gestione clienti, ciclo attivo e crediti;
- c) amministrazione del personale e gestione note spese/spese di rappresentanza;
- d) gestione flussi finanziari e rapporti infragruppo;
- e) gestione contabilità, bilancio e adempimenti fiscali;
- f) gestione donazioni/sponsorizzazioni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

3.1 *Principi generali*

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e del presente Modello, il Codice Etico, nonché le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento della Società fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- a. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio;
- b. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati e tracciabili per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- c. annotare in contabilità fatture o altri documenti equipollenti per operazioni (soggettivamente o oggettivamente) inesistenti;

- d. emettere fatture o altri documenti equipollenti per operazioni (soggettivamente o oggettivamente) inesistenti;
- e. avvalersi di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare le attività di accertamento e/o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- f. occultare, anche solo temporaneamente, o distruggere i documenti o le scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- g. effettuare atti di alienazione simulata o altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- h. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi:

- rispettare le norme in materia fiscale e tributaria applicabili alla società; in particolare le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili vigenti e devono essere veritiere;
- rispettare le procedure e le prassi interne adottate dalla società in materia di ciclo attivo e passivo e flussi finanziari al fine di consentire la ricostruibilità ex post di tutte le operazioni;
- garantire il monitoraggio e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori (beni/servizi) e dei clienti;
- effettuare verifiche volte ad accertare l'effettività delle prestazioni rese o ricevute; a tal fine tutte le fatture ricevute o omesse devono essere approvate e autorizzate secondo il sistema di deleghe/procure in essere;
- prevedere un sistema di segnalazione di eventuali criticità (es. incongruenza della fattura rispetto all'ordine o anomalia dei prezzi dei beni acquistati);
- tenere la contabilità in modo da consentire in qualunque momento la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari;
- prevedere un sistema di approvazioni interne delle bozze delle dichiarazioni, prima di sottoporle alla firma del legale rappresentante della società;

- gli atti di alienazione di beni, le operazioni di cessioni e le operazioni straordinarie devono essere sottoposte ad un processo di approvazione interno; in particolare occorre valutare (i) le ragioni di opportunità commerciale e/o economica nell'effettuare l'operazione, (ii) la congruità del corrispettivo dell'operazione, (iii) l'identità delle controparti coinvolte ed eventuali rapporti di parentela con soci/amministratori, (iv) il reale interesse delle controparti all'operazione, (v) la frequenza nel tempo delle operazioni di alienazione e cessione, nonché (vi) la situazione di eventuali debiti verso l'erario;
- prevedere incontri periodici tra l'OdV e il Collegio Sindacale/Revisori al fine di promuovere uno scambio reciproco di informazioni relative alle aree sensibili sopra indicate.

3.2 *Principi procedurali specifici*

La procedura di selezione fornitori, consulenti e terze parti e gestione approvvigionamenti deve rispettare i principi di controllo interno previsti dalle procedure interne e di Gruppo adottate dalla società che prevedono, in particolare, che:

- la società deve raccogliere e censire le informazioni più significative relative ai soggetti terzi con cui intrattiene rapporti quali fornitori di beni o servizi e terze parti in genere, anche al fine di assicurare una anagrafica aggiornata delle proprie controparti contrattuali e di verificare la solidità degli stessi; in particolare dovrà essere acquisita, a titolo esemplificativo, la visura camerale, il DURC (o autodichiarazione di regolarità contributiva), il nominativo del legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, la sede legale della Società, gli istituti di credito utilizzati, iscrizione agli albi professionali;
- la società deve procedere (i) alla corretta qualificazione delle proprie controparti contrattuali attraverso *due diligence/risk assessment* (come previsto dalla SUBCONTRACTOR MANAGEMENT PROCEDURE) secondo modalità proceduralizzate che consentano di effettuare verifiche circa l'effettiva operatività dei medesimi e la coerenza tra l'attività svolta e l'oggetto sociale dichiarato; (ii) alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità/reputazione, attraverso richiesta di sottoscrizione del Codice Etico;

- deve essere effettuata l'analisi dei prezzi applicati dai fornitori, attraverso procedure competitive, allo scopo di verificarne la coerenza rispetto al prezzo di mercato, nonché della qualità delle prestazioni erogate nel tempo;
- deve essere garantita la verifica e conferma della corretta esecuzione della prestazione del fornitore/consulente in termini sia qualitativi che quantitativi, prima del rilascio del benestare al pagamento;

deve essere effettuata una verifica di conformità della fattura ricevuta dal fornitore/consulente rispetto alla quotazione/ordine e al bene/servizio ricevuto da parte dell'Ufficio Amministrativo e Operativo. La procedura di gestione clienti, ciclo attivo e crediti deve rispettare i principi di controllo previsti dalle procedure interne e di Gruppo adottate dalla società che prevedono, in particolare, che:

- deve essere mantenuta aggiornata ad opera dell'Ufficio Amministrativo l'anagrafica dei clienti della società;
- deve essere effettuata una verifica della onorabilità morale e della solidità economico-finanziaria delle proprie controparti commerciali;
- deve essere formalizzata per iscritto l'offerta nei confronti dei clienti, anche sulla base della valutazione economico finanziaria della commessa;
- i contratti con i clienti devono essere approvati e sottoscritti dai soggetti aziendali dotati di idonei poteri di rappresentanza;
- deve essere effettuato il monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini e alle condizioni pattuite a cura dell'Ufficio Operativo;
- eventuali richieste di rettifica fatture e note di credito devono essere approvate secondo il sistema di deleghe in essere, previa verifica della fondatezza della richiesta.

La procedura per l'amministrazione del personale e la gestione delle note spese/spese di rappresentanza prevede che:

- deve essere tenuta aggiornata l'anagrafica dei dipendenti;
- eventuali ferie e permessi devono essere autorizzati dal *Branch Manager*;

- i dati relativi alle presenze devono essere rilevanti mediante badge, verificati dall'Ufficio Amministrazione e trasmessi al consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga;
- l'Ufficio Amministrativo deve verificare le buste paga predisposte dal consulente esterno prima di predisporre i pagamenti;
- eventuali premi devono essere approvati dal vertice societario in conformità al contratto e in maniera proporzionale al raggiungimento degli obiettivi, verificati dall'Ufficio Amministrativo e trasmessi al consulente esterno per l'inserimento nel cedolino paga;
- le note spese devono essere compilate dai dipendenti e trasmesse all'Ufficio Amministrativo corredate dai giustificativi di spesa;

dopo aver verificato la congruità della nota spese rispetto ai giustificativi, l'Ufficio Amministrativo deve trasmettere la nota al *Branch Manager* per approvazione finale prima di disporre il rimborso a favore del dipendente tramite bonifico bancario. La procedura per la gestione dei flussi finanziari prevede che:

- non siano effettuati pagamenti in contanti, salvo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- i soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti devono accertare, prima di predisporre i pagamenti, che siano state verificate i) la coerenza delle fatture rispetto agli ordini e ii) l'effettiva esecuzione delle prestazioni/ricezione di beni secondo le modalità previste dalle procedure adottate dalla società (CHECKING OF INCOMING INVOICES PROCEDURE);
- le fatture verso i clienti possono essere emesse solo dopo aver verificato l'effettiva esecuzione della prestazione in conformità agli accordi presi con il cliente (CHECKING OF OUTCOMING INVOICES PROCEDURE);
- devono essere effettuate riconciliazioni periodiche dei conti correnti al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari e verificare la corrispondenza tra pagamenti e fatture ricevute, nonché tra incassi e fatture emesse;
- la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti e al soggetto beneficiario degli stessi

anche al fine di verificare che si tratti dei soggetti effettivamente coinvolti nelle operazioni;

- tutte le informazioni acquisite e le operazioni finanziarie effettuate devono essere adeguatamente tracciate tramite i sistemi gestionali in uso e ricostruibili *ex post*;
- i rapporti infragruppo devono essere formalizzati attraverso contratti di *service* infragruppo;
- le transazioni infragruppo devono essere coerenti con il valore di mercato e oggetto di riconciliazioni periodiche anche al fine di verificare eventuali operazioni di compensazione crediti/debiti (TAX AND TRANSFER PRICE PROCEDURE);
- deve essere effettuato un flusso informativo verso l'OdV in caso di presunti incassi e/o pagamenti anomali.

La procedura per la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali e previdenziali prevede che:

- deve essere effettuato il monitoraggio delle scritture contabili aziendali ad opera delle funzioni aziendali (Ufficio Amministrativo) e degli organi di controllo (Sindaci/Revisori) al fine di verificare la corretta rappresentazione della situazione economica della società e del bilancio;
- deve essere tenuto uno scadenziario degli adempimenti fiscali e contributivi anche con il supporto del consulente esterno incaricato;
- deve essere effettuato un monitoraggio della normativa fiscale applicabile alla società anche con il supporto del consulente esterno incaricato;
- le bozze delle dichiarazioni e dei modelli per il pagamento delle imposte devono essere predisposte con il supporto del consulente esterno, verificate dall'Ufficio Amministrazione, sottoposte alla verifica degli organi di controllo (Sindaci/Revisori) e, infine, alla firma del legale rappresentante della società.

Al momento non vengono effettuate sponsorizzazioni/donazioni, tuttavia la società ha adottato delle procedure interne per la gestione di tali attività (GIFT AND HOSPITALITY e CHARITABLE CONTRIBUTIONS PROCEDURE).

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati tributari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- conferma della corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti tributari alle scadenze stabilite;
- esito delle verifiche effettuate dagli organi di controllo sulla contabilità e la fatturazione.

L) REATI DI CONTRABBANDO

1 I reati di contrabbando

I reati di contrabbando che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-sexiesdecies del D. lgs n. 231/2001 sono i seguenti:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

(art. 282 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

(art. 283 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

(art. 284 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 57/65 stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo".

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

(art. 285 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nelle zone extra-doganali

(art. 286 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

(art. 287 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nei depositi doganali

(art. 288 DPR n. 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

(art. 289 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

(art. 290 DPR n. 43/1973)

"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

(art. 291 DPR n. 43/1973)

"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291-bis DPR n. 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo con venzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi con venzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291-ter DPR n. 43/1973)

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
 - d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
 - e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 59/65 convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*
- La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291-quater DPR n. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 -bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 -ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 -bis, 291 -ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Altri casi di contrabbando

(art. 292 DPR n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Circostanze aggravanti del contrabbando

(art. 295 DPR n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 60/65 d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;*
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro”.*

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote, aumentate fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei delitti in questione che deugro Italia S.r.l. ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a) selezione fornitori e broker doganali;
- b) gestione adempimenti doganali.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e del presente Modello, il Codice Etico, nonché le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento della Società fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio
- b) sottrarre merci dei clienti al pagamento dei diritti doganali dovuti;
- c) introdurre o esportare merci estere in violazione dei divieti e delle limitazioni previste dal DPR n. 43/1973 ("TULD");

- d) scaricare o depositare merci (in entrata o in uscita dal territorio nazionale) al di fuori degli spazi doganali consentiti;
- e) nascondere od occultare merci allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- f) asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo l'ipotesi di esonero dall'obbligo di prestare cauzione;
- g) detenere merci estere di cui non sia dimostrabile la legittima provenienza;
- h) costituire, nei territori extra-doganali, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine;
- i) destinare merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti a scopi o usi diversi da quelli per i quali fu concessa la franchigia o la riduzione;
- j) utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali esportate;
- k) nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre le merci al pagamento dei diritti dovuti;
- l) introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore ai quantitativi previsti per legge.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti è previsto l'obbligo di:

- rispettare le norme in materia doganale applicabili alla società e garantire la legittima provenienza delle merci;
- adempiere correttamente all'obbligazione tributaria doganale corrispondendo i diritti doganali dovuti;
- mostrare un atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Autorità Doganale, in caso di visite, ispezioni o controlli;
- assicurare che la documentazione predisposta per lo svolgimento delle pratiche doganali sia completa e offra una rappresentazione veritiera della situazione della merce in entrata/uscita dal territorio nazionale e della relativa destinazione;
- affidare le pratiche di sdoganamento a broker doganali in possesso dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità richiesti.

3.2 Principi procedurali specifici

La Società ha richiesto e ottenuto dall'Ufficio delle Dogane competente la certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), inoltre, nei rapporti con le Dogane si avvale di operatori doganali terzi che operano nei vari punti di ingresso/uscita delle merci dal territorio. Si tratta di operatori qualificati e accreditati presso la Dogana.

I *broker* doganali sono sottoposti anche ad un processo di *due diligence* effettuato da un organo interno al Gruppo come previsto dalle procedure adottate dalla Società per la selezione di terzi.

La documentazione necessaria per le pratiche doganali (es. fattura, *packing list*, certificazioni) viene predisposta dal cliente e successivamente inviata a deugro che effettua una prima verifica formale e, successivamente, la inoltra al broker doganale per il controllo finale e la presentazione in dogana.

Le dichiarazioni doganali di importazione/esportazione sono presentate dal broker doganale per conto del cliente.

Con riferimento specifico alle importazioni, il cliente predispone la documentazione (es. fattura, *packing list*) che viene trasmessa al broker doganale, tramite deugro, per sua verifica.

Le dichiarazioni doganali vengono presentate dal broker doganale, per conto del cliente, e vengono trasmesse in copia anche a deugro in qualità di spedizioniere.

Al cliente viene trasmessa dal broker la pre-bolla, per ulteriore verifica e approvazione, prima della emissione della bolla doganale definitiva.

La assegnazione del codice doganale merce viene effettuata dal cliente e verificata sia dall'operatore doganale in base alla descrizione merce/osservazione della stessa sia dalla dogana con visite/controlli documentali.

Dopo la quantificazione dei dazi da parte delle dogane, gli stessi sono anticipati dal broker doganale che immediatamente effettua la rivalsa nei confronti dello spedizioniere che, a sua volta, li riaddebita al cliente.

Tutta la documentazione viene archiviata a cura del Reparto Operativo di deugro in formato informatico e/o cartaceo. A loro volta, il broker e il cliente archiviano la medesima documentazione.

Si applicano le procedure operative adottate dalla Società (EXPORT SHIPMENT/IMPORT SHIPMENT PROCEDURES).

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati tributari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- c. proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- anomalie nella gestione delle pratiche doganali per conto dei clienti.

